



DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per la Liguria

Prot. n. 13829/RU

Genova, 11/08/2020

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, Lettera b), della Legge 23.07.1980, n. 384 e successive modificazioni della rivendita, vacante del titolare, n. 1 del Comune di Osiglia (SV) da ubicarsi nella zona di seguito delimitata:

TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI SITI IN LOCALITA' RIPA E IN PIAZZA SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI OSIGLIA (SV).

L'Ufficio Monopoli per la Liguria visto il provvedimento n. 124./RI del 23/07/2020, con il quale è stata dichiarata la deserzione del concorso per l'assegnazione della rivendita n. 1 nel Comune di Osiglia (SV), già ubicata in Località Ripa di Molino, 2 e considerata la presenza di richiedenti non ammessi al concorso per mancanza dei titoli necessari alla relativa partecipazione come indicati all'art. 25 della legge n. 1293/1957 e art. 50 del DPR n. 1074/1958, ha deciso di conferire la suddetta rivendita, **il cui reddito effettivo nell'anno 2018** è stato di € 3.623,08= (euro tremilaseicentotrenta/08), con la trattativa privata onerosa, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, Lettera b) della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione costituita presso la Direzione Tabacchi – Ufficio Gestione Rete di vendita tabacchi e prodotti da inalazione, ha stabilito in **€ 2.898,00= (euro duemilaottocentonovantotto/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La rivendita verrà appaltata **per un periodo di 9 (nove) anni**, nei modi prescritti, a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata; a distanza non inferiore a **mt. 300** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente, tale locale deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità dalla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo, conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita n. 1 del Comune di Osiglia (SV)"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, via Antonio Cecchi, n. 15, 16129 Genova, dovrà pervenire entro il giorno 22/09/2020.**

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per la Liguria

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di Società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a Società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi.

In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia (art. 72 R.D.23/05/1924, n. 827).

All'offerta dovrà essere allegata, a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara, una quietanza** di deposito provvisorio rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova, intestato all'offerente, per un ammontare di € **145,00 (euro centoquarantacinque/00)** “costituzione deposito provvisorio a favore dell'Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Liguria a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la Rivendita n. 1. – vacante di titolare – già ubicata in Località Ripa di Molino, 2 nel Comune di Osiglia (SV)”.

Il deposito provvisorio **non deve essere contenuto** nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

Il versamento per costituire il deposito provvisorio si può eseguire con le seguenti modalità:

I. in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia di Genova, utilizzando la distinta di versamento mod. 125 T;

II. mediante bonifico, indicando il seguente IBAN: **IT36P0100003245140400000001** e riportando **nella causale** quattro gruppi di informazioni, separati tra di loro da uno spazio con l'ordine di seguito indicato:

1. cognome e nome su un numero massimo di 26 caratteri;
2. codice identificativo dell'amministrazione cauzionata: **CBOAH9**;
3. codice identificativo del versamento: **625034**
4. codice fiscale del depositante (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per la Liguria

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio dei Monopoli per la Liguria; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio dei Monopoli in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in bollo al Direttore della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta, Via Raffaele Rubattino, 4, 16126 Genova,

E-mail: did.liguriapiemonte_vda@adm.gov.it

pec: dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

ovvero ricorso al T.A.R. Liguria rispettivamente entro TRENTA o SESSANTA GIORNI dalla data di notifica o di ricevimento della presente

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AD INTERIM
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

MODELLO DELL'OFFERTA
(da riprodurre su carta con apposita marca da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (*nome*).....(*cognome*) nato a
il..... (C.F.....) residente nel Comune
di..... in Via/Piazza
n.....tel.....e-mail..... mi impegno ad
assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n°.....
del Comune di, sotto la stretta osservanza delle condizioni in vigore, obbligandomi al
pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di €
(Euro.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del
locale (*) sito in **Via/Piazza..... n. del Comune di** ove intendo
ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli
artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293 (1) o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge
23.07.1980, n. 384 (2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni
eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della legge 22.12.1957, n.1293.
Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò
conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 55,
comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di
impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Monopoli
per la Liguria presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

FIRMA

***L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza
possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda**

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per la Liguria

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) abbia riportato condanne: a) per offesa alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Agenzia consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art.5 della Legge 23 luglio 1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.